



## **Decreto Dirigenziale n. 15 del 26/07/2017**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 3 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy, Bioeconomia

Oggetto dell'Atto:

DPR 327/01 COME MODIFICATO. AQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42BIS PARCO EOLICO COGEIN SRL .

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO che

- a) il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli Enti Locali ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo;
- b) l'art. 6 del D.Lgs. 96/99 assegna alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative contenute nell'art. 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/98 ;
- c) con il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti alla Regione i beni e le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98;

## PREMESSO, altresì, che

- a) con Decreto n. 256 del 2 maggio 2012 la società Cogein srl è stata autorizzata *"alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica costituito da n. 16 aerogeneratori, per una potenza sino a 48 MW, da realizzarsi in località "Piana Barone - Costa Pagliara" del Comune di Circello (BN)" e "alla costruzione ed esercizio di una stazione elettrica 30/150 kV di smistamento a 150kV e relativi raccordi all'elettrodotto Pontelandolfo - Castelpagano, da realizzarsi in Comune Morcone (BN)";*
- b) Il medesimo Decreto n. 256 del 2 maggio 2012 dichiara inoltre che l'impianto e le opere così autorizzate sono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- c) Con i successivi decreti dirigenziali n. 103 del 17 luglio 2015 e n. 62 del 21 maggio 2015 è stato disposto l'esproprio e/o l'asservimento delle aree occorrenti alla realizzazione dell'impianto autorizzato con il Decreto n. 256 del 2 maggio 2012 e delle opere connesse;
- d) con sentenza n°2700/2017 del 06/06/2017, protocollata agli atti di questo ufficio il 19/06/2017 col n° 422880, il Consiglio di Stato ha accolto, limitatamente ai Sigg. Giuseppe Di Maria, Luigina Domenica Di Maria, Maria Del Grosso, Giovanni Capozzi, Flavia Cristina Capozzi, Zeoli Giuseppe Antonio, l'appello presentato per la riforma della sentenza del TAR Campania - Napoli Sez. VII n°00507/2016;
- e) Che con detta sentenza del Consiglio di Stato, in particolare, sono stati annullati, solo in riferimento alle posizioni giuridiche degli appellanti vincitori, il decreto dirigenziale 2 maggio 2012 n. 256, *"nella sola valenza di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere"*, nonché, sempre in riferimento alle posizioni giuridiche degli appellanti, i decreti dirigenziali 17 luglio 2015 n. 103 e 21 maggio 2015 n. 62;
- f) Il GA ha rilevato l'illegittimità degli atti in quanto la pubblicazione dell'avviso pubblico di avvio del procedimento di esproprio/asservimento, senza l'indicazione delle ditte catastali interessate, ha concretizzato una lesione delle garanzie partecipative degli interessati;
- g) Nella sentenza, si precisa che *"Il Collegio ritiene opportuno precisare che l'annullamento del decreto dirigenziale 2 maggio 2012 n. 256, alla luce del motivo accolto e nei limiti del medesimo, non concerne l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto eolico, ma solo la valenza di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e delle opere che a tale atto si riconnette, ai sensi dell'art. 12, co. 1, d. lgs. n. 387/2003; e ciò con riferimento alle sole posizioni giuridiche degli appellanti vincitori"*;

## CONSIDERATO

- a) che le aree di interesse degli appellanti vincitori e di altri soggetti catastali non ricorrenti, come individuate nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente decreto (allegato A), sono state modificate per le finalità indicate nel decreto di autorizzazione n. 256/2012 in assenza, per effetto della sentenza n.2700/2017 del Consiglio di Stato, di un formale, valido ed efficace provvedimento di esproprio e, conseguentemente, dette aree risultano essere state illegittimamente occupate, a far data dall'immissione in possesso delle stesse;

- b) che il consolidamento del titolo autorizzativo per la realizzazione del parco eolico e delle opere connesse, disposto con il decreto dirigenziale n° 256/2012, determina tuttavia il permanere dell'interesse pubblico all'acquisizione per motivi di pubblica utilità delle aree di cui trattasi, sebbene occupate in assenza di un valido titolo;

**CONSIDERATO**, altresì, che

- a. l'art. 42 bis del DPR 327/01, come novellato dall'art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n°98, convertito nella legge n°111 del 15/07/2011, reca norme in merito all'acquisizione "sanante" nei casi di utilizzo senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico;
- b. il comma 6 dell'art. 42 bis del citato DPR 327/01 s.m.e i. recita *"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia"*;
- c. il Consiglio di Stato, con sentenza 01242/2014, ha disposto quanto segue: *"...Omissis... in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia. Id est: detta disposizione in ultimo citata ammette che la cd acquisizione sanante sia praticabile anche con riferimento ai diritti parziari reali...Omissis"*;
- d. l'ordinamento giuridico italiano prevede, tra i diritti reali parziari, oltre al diritto di servitù, anche i diritti di superficie;
- e. da tali disposizioni discende la possibilità in capo alla Regione Campania, in qualità di autorità espropriante, di disporre che siano acquisiti, non retroattivamente, diritti reali parziari di servitù e/o superficie a favore dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia, previa corresponsione ai relativi proprietari, ai sensi dell'art. 42bis del DPR 327/01, del valore venale delle aree occupate, nonché di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito;

**ATTESO**

- a. che con l'avviso pubblico n.0463543 prot. del 5/7/2017 e le correlate note raccomandate, notificate nei modi di legge alle relative ditte catastali, si è provveduto a comunicare ai cittadini interessati, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della legge 7/8/1990 n.241 e s.m.i., l'avviso di avvio del procedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42 bis comma 6 del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., delle aree oggetto di occupazione illegittima;
- b. che con l'avviso pubblico prot. n. 0463439/2017 affisso all'Albo Pretorio del Comune di Circello è stato comunicato ai destinatari irreperibili e/o sconosciuti l'avvio del procedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42 bis comma 6 del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., delle aree oggetto di occupazione illegittima;
- c. che nei termini fissati sono pervenute le osservazioni degli appellanti Di Maria Giuseppe e Capozzi Flavia Cristina, congiuntamente al proprio coniuge Zeoli Giuseppe Antonio, assunte al protocollo regionale in data 24/07/2017, rispettivamente con i nn°507947 e 507956;
- d. che le prefate osservazioni vertono su aspetti procedurali relativi alla valutazione di impatto ambientale prodromica al rilascio della Autorizzazione Unica di cui al DD. N. 256/2012;
- e. che nella sentenza 2700/2017, come meglio evidenziato in premessa, viene fatto salvo il titolo autorizzativo mentre la censura è limitata alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
- f. che il titolo autorizzativo, al di là del merito delle argomentazioni evidenziate nelle controdeduzioni all'avviso di avvio del procedimento, è da considerarsi consolidato per l'effetto del giudicato e per

il decorso del termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 21 nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii. per un eventuale annullamento d'ufficio;

#### VALUTATO

- a. che i lavori necessari alla realizzazione dell'opera hanno avuto inizio in data 27/06/2016, con la modifica delle aree, e che un eventuale variazione del layout di impianto inficerebbe inevitabilmente l'Autorizzazione Unica oggetto del D.D.256/2012, ormai consolidata;
- b. che l'opera in questione resta di interesse pubblico, atteso che concorrerà ad integrare la disponibilità energetica del Paese;
- c. le ragioni di interesse pubblico comparativamente ai contrapposti interessi privati ed evidenziata l'assenza di ragionevoli alternative alla adozione dell'art. 42 bis del DPR 327/01 s.m.e i.;
- d. che ricorrono le ragioni di urgenza per dare immediata ripresa ai lavori in considerazione della necessità di rispettare la tempistica fissata dalle prescrizioni dell'Autorizzazione Unica;
- e. che eventuali ulteriori ritardi potrebbero arrecare danni al soggetto proponente;

#### VALUTATO, altresì, che

- a. a norma dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., al proprietario del bene acquisito sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene; salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 ex art. 42-bis del D.P.R. 327/01 e s.m.i. è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità;
- b. le aree in questione sono state oggetto di perizie di stima ex art. 21 del DPR 327/01;
- c. che le terne peritali di cui al predetto art. 21 hanno provveduto a periziare il valore venale per ognuna delle aree ablate di interesse degli appellanti vincitori;
- d. le suindicate perizie, hanno formato oggetto di notifica ai soggetti interessati nei modi previsti dall'art. 21, comma 10, del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., e sono divenute efficaci in quanto non opposte dagli interessati;
- e. la società COGEIN s.r.l., con propria nota prot n. 439874/2017 ha trasmesso una perizia di stima del danno patrimoniale, danno non patrimoniale ed indennizzo per occupazione *sine titulo* delle aree in questione, quantificato tenendo a riferimento le determinazioni delle succitate terne peritali ex art. 21 D.P.R.n.327/01 e s.m.i.
- f. la summenzionata perizia di stima, essendo redatta sulla base delle determinazioni delle terne peritali ex art. 21 rappresenta compiutamente i parametri da applicare ai fini della determinazione dell'effettivo valore di mercato delle aree ablate e che è altresì indiscutibile che i prezzi unitari applicati tengano conto delle specifiche caratteristiche della zona di che trattasi;
- g. conseguentemente, l'Amministrazione procedente possa utilizzare la perizia depositata dalla soc Cogein srl per la determinazione del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale e dell'indennizzo per l'occupazione *sine titulo*;

#### DATO ATTO

- a. dell'art. 6 co. 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ove si prevede che ciascuna amministrazione "*individua ed organizza l'ufficio per le espropriazioni*";
- b. che la DGR n. 60 del 23/02/2015 ha ricostituito l'Ufficio per le espropriazioni di cui all'art. 6 co. 2 del testo unico D.P.R. 327/2001 e s.m.i. incardinandolo nella Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, U.O.D. Gestione Tecnico-amministrativa dei Lavori Pubblici, Osservatorio Regionale Appalti;
- c. che la citata DGR n. 60/2015 stabilisce altresì che, nelle more del perfezionamento degli atti e delle procedure ivi indicati (decreto del Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile di costituzione del citato Ufficio per le espropriazioni e successivo decreto del Presidente della Giunta regionale di individuazione dell'Osservatorio regionale espropri) l'esercizio di tutti poteri espropriativi di competenza regionale restano attribuiti ai Direttori Generali competenti *ratione materiae* alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità, e degli interventi che in genere, comportano l'espropriazione;

- d. che la deliberazione in parola, pertanto, assegna provvisoriamente a questa Direzione competenze in materia di espropri propedeutici alla realizzazione, all'esercizio e alla manutenzione di infrastrutture lineari energetiche;

**RICHIAMATI**

- a) Il DPGR n. 9/2016 di conferimento alla Dott.ssa Roberta Esposito dell'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 "Sviluppo economico e Attività Produttive";
- b) la DGR n. 295 del 21/06/2016 di modifica delle strutture ordinamentali con la quale è stata istituita la UOD " Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia"
- c) il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita, dell'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.04. "Energia e Carburanti" le cui competenze, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui alla DGR 295/2016, confluiscono nella UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia";
- d) il DD. n. 1160 del 26/11/2014 di conferimento al funzionario Ciro Calvino dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Espropri ex DPR 327/01 – Istruttorie per il rilascio di Intese con l'Amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di trasporto energia elettrica, agli impianti di rigassificazione, alle linee dirette gas e stoccaggio"
- e) il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;
- f) il Decreto Dirigenziale n. 29 del 20/06/2017 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha previsto, tra l'altro, che *"restano attribuiti a ciascun dirigente i procedimenti riconducibili ratione materiae alla responsabilità della struttura ordinamentale cui è preposto, con competenza all'adozione dei relativi atti finali, come pure quelli discendenti dalle previsioni di atti di programmazione o di organizzazione dell'Ente, ivi comprese quelle del piano della performance"*;

**ACQUISITA**

- a) l'istruttoria svolta dal titolare di Posizione Organizzativa competente per materia attestata con la proposta del presente provvedimento;

**RITENUTO** di dover procedere in conformità all'istruttoria effettuata;

**VISTI**

- a) il decreto dirigenziale AGC 12/sett04/serv03 n°256 del 02/05/2012;
- b) il decreto dirigenziale Dip51/DG02/UOD04 n°62 del 21/05/2015
- c) il decreto dirigenziale Dip51/DG02/UOD04 n°103 del 17/07/2015
- d) il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004 e dalla L. 244/2007;
- e) la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- g) il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- h) la deliberazione di Giunta Regionale con n. 478/2012 e ss.mm.ii. di approvazione dell'articolazione delle strutture ordinamentali;
- i) DGR n. 295 del 21/06/2017 di modifica delle strutture ordinamentali

alla stregua dell'istruttoria evidenziata in narrativa e per i motivi espressi che qui si danno per ripetuti e riscritti:

**DECRETA**

- a. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs.29/12/2003 n. 387 e s.m.i., con riferimento alle sole aree di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante del presente atto (**allegato A**), che riguardano le posizioni giuridiche degli appellanti vincitori di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2700/2017 del 6/6/2017, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori di "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica costituito da n. 16 aerogeneratori, per una potenza sino a 48 MW, da realizzarsi in località Piana Barone-Costa Pagliara del Comune di Circello" e "alla costruzione ed esercizio di una stazione elettrica 30/150 KV di smistamento a 150 KV e relativi raccordi all'elettrodotto Pontelandolfo - Castelpagano, da realizzarsi in Comune di Morcone (BN)";
- b. di disporre, per l'effetto, nei modi stabiliti dall'art. 42 bis del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., a favore di COGEIN s.r.l., con sede a Chieti, in Viale Abruzzo n.410, codice fiscale e partita IVA 04594670962, la costituzione del diritto di superficie e/o asservimento, degli immobili di proprietà privata siti in agro del Comune di Circello, già descritti ed identificati nei piani particellari grafici e descrittivi dei decreti dirigenziali nn, Dip51/DG02/UOD04 n° 62 del 21/05/2015 e Dip51/DG02/UOD04 n° 103, illegittimamente occupati per la realizzazione delle opere di che trattasi, come analiticamente descritti nell'allegato A) che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e di seguito indicati, secondo risultanze catastali:

ditta catastale	foglio	particelle
<b>Di Maria Giuseppe</b> nato il 15/01/1948,c.f. DMRGPP48A15I179P	2	212, 230, 422 ( ex 254), 421 (ex 254), 27, 250
Di Maria Giuseppe nato il 15/01/1948,c.f. DMRGPP48A15I179P Zeoli Rosaria – usufruttuaria- nata il 16/01/1923	4	4
Di Maria Giuseppe nato il 15/01/1948,c.f. DMRGPP48A15I179P Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero – Diritto del concedente Sonnino Margherita – Usufruttuario generale di dominio	2	201
<b>Capozzi Giovanni</b> nato il 04/09/1930 c.f. CPZGNN30P04I179H Capozzi Michele	1	48
<b>Capozzi Flavia Cristina</b> nata il 01/09/1963 c.f. CPZFVC63P41C245F <b>Zeoli Giuseppe Antonio</b> nato il 30/05/1959 c.f. ZLEGPP59E30I179I Zeoli Martino Sebastiano	2	54, 45, 44
<b>IDEM come sopra</b>	2	53, 55, 284, 336, 287, 289, 285
<b>Di Maria Nicolina</b> nata il 11/10/1942 c.f. DMRNLN42R51I179N	2	107, 113
Di Maria Nicolina nata il 11/10/1942 c.f. DMRNLN42R51I179N Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero – Diritto del concedente Sonnino Margherita – Usufruttuario generale di dominio	2	213, 214, 215
Di Maria Nicolina nata il 11/10/1942 c.f. DMRNLN42R51I179N – livellario Di Maria Pietro fu Tiberio – usufruttuario parziale Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero – Diritto del concedente	4	109

Rubertone Angela di Nicola - Oneri per 1/5 , Colivellaria 1/5 Rubertone Antonietta di Nicola – livellario per 4/5 Sonnino Margherita – Usufruttuario parziale		
<b>Di Maria Luigina Domenica</b> nata il 22/05/1945 c.f. DMRLND45E62I179B proprietà per 1/3 Di Maria Cristina Addolorata Di Maria Franca	2	105, 258
Di Maria Luigina Domenica nata il 22/05/1945 c.f. DMRLMD45E62L179B enfiteusi per 1/3 Di Maria Cristina Addolorata- enfiteusi 1/3 Di Maria Franca- enfiteusi per 1/3 Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero – Diritto del concedente 1/1 Sonnino Margherita – Oneri usufruttuario generale di dominio	2	297, 204

- c. di determinare con riferimento all'allegato elenco (**allegato A**), ai sensi del comma 1, dell'art. 42 bis, del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., in complessivi € **255.214,94** (duecentocinquantacinquemiladuecentoquattordici/94) l'importo degli indennizzi dovuti di cui € 211.576,03 l'importo per indennizzo patrimoniale, € 21.157,66 l'importo per indennizzo non patrimoniale ed € 22.481,25 l'importo per indennizzo per occupazione *sine titulo*, da riconoscere alle ditte espropriate a ristoro del danno subito;
- d. di precisare che, in considerazione della natura giuridica non retroattiva del provvedimento di acquisizione sanante, il citato comma 2° dell'art. 42 bis dispone espressamente che nei predetti casi le somme eventualmente già erogate ai proprietari, maggiorate dell'interesse legale eventualmente maturato medio tempore, siano detratte dall'indennizzo spettante agli aventi diritto, nell'osservanza dei criteri di computo previsti dall'art. 42 bis del DPR 327/01;
- e. di demandare a COGEIN s.r.l. di provvedere alla notifica ai proprietari dei terreni oggetto del procedimento di che trattasi, unitamente al presente provvedimento, da effettuarsi nelle forme degli atti processuali civili, dell'importo dell'indennizzo spettante disponendone il pagamento diretto entro 30 giorni in caso di accettazione; l'atto notificato al proprietario comporta la costituzione del diritto reale sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, effettuato ai sensi e con le modalità dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. n.3277101 e s.m.i.;
- f. di demandare a COGEIN s.r.l. l'incarico di effettuare, a propria cura e spese, le procedure di registrazione e trascrizione del provvedimento di costituzione del diritto di superficie e/o asservimento delle aree presso l'Agenzia del Territorio di Benevento - Servizio di Pubblicità Immobiliare con richiesta di assoggettarlo alle Imposte di registro, catastale ed ipotecaria per la formalità di trascrizione nella misura prevista dalle disposizioni attualmente vigenti in materia;
- g. di precisare che l'indennizzo da corrispondere agli aventi diritto per l'acquisizione coattiva sanante dei terreni di cui al punto b.), è indicato nell'allegato elenco (**allegato A**);
- h. di precisare che il Soggetto beneficiario dell'acquisizione sanante è obbligato al pagamento di ogni ulteriore onere e magistero, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, indennizzi, parcelle, rimborsi e spese comunque denominate, afferenti - direttamente o indirettamente - alla procedura di acquisizione sanante di cui al presente atto;
- i. di precisare che qualunque abuso commesso durante le operazioni di cui al presente decreto ricade nell'esclusiva responsabilità degli esecutori delle operazioni e/o del Soggetto beneficiario;
- j. di precisare che l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri Funzionari, il controllo contestuale o ex post delle operazioni de quo; i costi di dette verifiche, e di tutte le altre azioni di controllo e monitoraggio, saranno, ai sensi del comma 186, art.1 della L.R. 5/2013, a carico del Soggetto beneficiario;
- k. di precisare che avverso il presente decreto potrà essere opposto ricorso ordinario al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi);

- l. di precisare che chiunque dovesse opporsi all'esecuzione del presente decreto, o ostacolare l'attuazione, incorrerà nelle relative sanzioni di legge. La Forza Pubblica, se richiesta, assicurerà la necessaria assistenza alle operazioni connesse alla sua esecuzione;
- m. di precisare che il presente provvedimento è trasmesso, in copia, alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 42 bis comma 7 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
- n. di trasmettere il presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) per la pubblicazione nonché alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali.

Alfonso Bonavita